



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Roma, 6 aprile 2016

Protocollo: 41966/ RU

Rif.: 53187/ RU/2015

Allegati: 1

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali delle
Dogane e Interprovinciale delle Dogane

Alle task force Once

Al Servizio Processi Automatizzati

- dei Distretti
- presso Ufficio Acquisti e Contratti
della Direzione Interprovinciale

Al Ministero della Salute

Al Comando Generale delle Capitanerie di
Porto

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza

Ai Componenti del tavolo tecnico e-customs

- LORO SEDI

e p. c.

Alla Direzione Centrale Antifrode e Controlli

Alla Direzione Centrale Legislazione e
Procedure Doganali

- SEDE -

OGGETTO: Attivazione sperimentale della procedura di sdoganamento in mare. Estensione delle condizioni per la richiesta di autorizzazione allo sdoganamento in mare.

Con nota n. 53187/ RU del 5 maggio 2015 sono state impartite le istruzioni per l'attivazione in via sperimentale dello **sdoganamento in mare**, integrate a seguito dei primi risultati della sperimentazione operativa in corso. Valutati, anche nell'ambito del Tavolo tecnico con il Comando Generale delle Capitanerie di

DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE
Ufficio integrazione applicativa

00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +390650246426 – Fax +390650243212 –
e-mail: dogane.tecnologie.int.applicativa@agenziadogane.it

Porto, gli esiti della sperimentazione già in corso in 16 porti¹ si integrano le istruzioni in parola, al fine di **estendere le condizioni per richiedere l'autorizzazione alla procedura di sdoganamento in mare.**

Pertanto il punto 1) del paragrafo D.RICHIESTA DI PROCEDURA DI SDOGANAMENTO IN MARE, dei disciplinari di servizio è sostituito dal seguente (sono evidenziate in grigio le modifiche sostanziali):

1) Il responsabile del manifesto può richiedere la procedura di sdoganamento in mare nel **porto di XXXXXXXX**, alle seguenti condizioni:

- **in caso di destinazione diretta**, dopo l'attraversamento degli stretti di Suez, Gibilterra, Dardanelli;
- **dopo la partenza dal porto immediatamente precedente** (situato nel Mediterraneo);
- **nel caso in cui il porto immediatamente precedente sia unionale ed il tempo intercorrente tra la partenza della nave e l'arrivo a destinazione sia inferiore alle 6 ore**, la procedura può essere richiesta a partire da 6 ore prima dell'arrivo previsto della nave (ETA Estimated Time of Arrival).

La richiesta di sdoganamento in mare, inoltrata, via posta elettronica a xxxxxxxxxx@agenziadogane.it²

deve **obbligatoriamente** contenere:

- ✓ nel campo oggetto: "SDOGANAMENTO IN MARE: richiesta attivazione procedura - MMA n. (n. del manifesto comunicato dal sistema AIDA)".
- ✓ nel corpo dell'e-mail:
 - MMA n. (n. del manifesto comunicato dal sistema AIDA)
 - data registrazione del manifesto "gg/mm/aaaa",
 - presentato da: (Generalità del Responsabile del manifesto),
 - codice IMO – denominazione nave, oltre ad ogni altra utile informazione per identificare la nave in caso di assenza o impossibilità di verifica del codice IMO (es. MMSI o IRCS),
 - arrivo previsto "gg/mm/aaaa",
 - il piano di navigazione di massima che effettua la nave fino al suo arrivo in porto **solo per viaggi superiori alle 12 ore e provenienti da porti NON italiani.**
 - il numero telefonico satellitare dell'unità.

oooooooo

¹ L'elenco, costantemente aggiornato è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sezione "Sdoganamento in mare".

² aggiungere eventuali altri indirizzi

I disciplinari locali già diramati si intendono automaticamente aggiornati. Pertanto le richieste di autorizzazione alla procedura sdoganamento in mare possono essere inviate, dal giorno successivo alla data della presente, beneficiando delle nuove condizioni.

Si allega il fac-simile del disciplinare di servizio aggiornato con le modifiche suesposte che sostituisce integralmente quello allegato alla già citata nota n. 53187/RU, da utilizzare per le nuove attivazioni.

Il Direttore Centrale
f.to Teresa Alvaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93